CNDCEC - CNDCEC
Prot. 41 del 04/01/2022 - Uscita
Impronta informatica: 25ef2134707cb7e67258424cea95b4561ed17373c35bab05d61a19350cc39d44
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/me

Roma, 3 gennaio 2022

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di TERNI

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 267/2021 – Decesso di un candidato consigliere nel corso del procedimento elettorale

Con il vostro quesito del 21 dicembre avete richiesto indicazioni in merito alla ripresa delle operazioni elettorali nel caso in cui un candidato facente parte di una lista ammessa alle elezioni sia nel frattempo deceduto.

In via preliminare deve evidenziarsi che la fattispecie del decesso di un candidato prima delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non risulta disciplinata né dalla legge sull'ordinamento professionale (D.Lgs. n. 139/2005) né dal Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli ordini.

L'assenza di una specifica regolazione farebbe presumere che alcuna conseguenza in merito alla prosecuzione delle elezioni possa derivare dal decesso di un candidato consigliere intervenuto dopo l'ammissione della lista e prima delle elezioni.

Confermerebbe tale conclusione il ricorso all'interpretazione analogica, prendendo in considerazione le norme giuridiche che disciplinano casi simili o materie analoghe. Infatti, l'art. 71, co. 11 D.Lgs. n. 276/2000[1] disciplina l'ipotesi del decesso di un candidato alla carica di sindaco (di un Comune con meno di 15.000 abitanti) prima delle elezioni e prevede che in tal caso queste debbano essere rinviate, con facoltà di ripresentazione di nuove liste e candidature. La circostanza che sia stato regolato solo il caso del decesso del candidato sindaco e non del candidato consigliere fa ritenere che alcuna conseguenza possa avere quest'ultima fattispecie relativamente alla composizione delle liste e al proseguo del procedimento elettorale.

Pertanto, anche alla luce di quanto sopra, si ritiene che la lista di cui fa parte il candidato consigliere nel frattempo deceduto possa validamente partecipare all'elezione. Considerato che il procedimento

[1] Art.71, comma 11 D.Lgs. n. 276/2000: "*In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale*".

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 41 del 04/01/2022 - Uscita
Impronta informatica: 25ef2134707cb7e67258424cea95b4561ed17373c35bab05d61a19350cc39d44
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'ordine dovrà riprendere da dove era stato sospeso[2], sulle schede elettorali saranno riportate le liste depositate entro l'11 settembre 2021 e ammesse con delibera del Consiglio dell'Ordine, tra i candidati vi sarà anche l'indicazione del candidato consigliere poi deceduto. Sarà infine onere della lista e dei suoi candidati notiziare i propri elettori del decesso del candidato consigliere, al fine di evitare che le preferenze siano espresse a favore del candidato deceduto. Eventuali preferenze di voto espresse a favore del candidato deceduto si riterranno comunque espresse anche a favore della lista.

Cordiali saluti

Rosario Giorgio Costa

Paolo Giugliano

Maria Rachele Vigani

[2] Per effetto del decreto cautelare n. 5097 del 25.09.2021 emesso dal TAR Lazio, confermato dall'ordinanza n. 5547/2021 dello stesso TAR, successivamente superato dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6202 del 19.11.2021.